

DIRITTO E FORMAZIONE

Anno 5 Fasc. 12 - 2005

Lucio Giacomardo

**LEGITTIMO IL VINCOLO
DI GIUSTIZIA DELLE FEDERAZIONI
SPORTIVE. SECONDO LA SUPREMA
CORTE GARANTISCE L'AUTONOMIA
DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

LEGITTIMO IL VINCOLO DI GIUSTIZIA DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE. SECONDO LA SUPREMA CORTE GARANTISCE L'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 18919 del 28 settembre 2005, Pres. Olla, Est. San Giorgio
In materia di ordinamento sportivo

Il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale di cui all'art. 18 Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2 Costituzione, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo.

Il cosiddetto vincolo di giustizia, di natura negoziale, costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia general-

mente ritenuta necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte.

La natura prevalentemente privatistica delle Federazioni sportive depone nel senso della dimensione privatistica della giustizia sportiva e, quindi, della origine contrattuale e non autoritativa dell'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva.

La finanzia preventiva alla tutela giurisdizionale statale si fonda sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia ().*

Legittimo il vincolo di giustizia delle Federazioni sportive. Secondo la Suprema Corte garantisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo

di Lucio Giacomardo

“Il cosiddetto vincolo di giustizia, di natura negoziale, costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia generalmente ritenuta necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte”. Con questa relevantissima e condivisibile affermazione la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in commento, è

intervenuta a ribadire la piena legittimità, anche con riferimento alle norme costituzionali, del complessivo sistema di giustizia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, fornendo al contempo una esaustiva interpretazione, anche alla luce dei recenti interventi legislativi, dei regolamenti delle Federazioni sportive. La sentenza, tra l'altro, fornisce l'opportunità per esaminare i più rilevanti aspetti che hanno caratterizzato, e tuttora appaiono di notevole interesse, in generale i rapporti tra Stato e sport e, nello specifico, la rilevanza e l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

(*) Per esigenze redazionali non viene pubblicato il testo della sentenza, che è comunque disponibile sul sito www.lexfor.it.

Il rapporto tra sport e diritto. — Sia pure in maniera sintetica, ed a titolo di premessa generale, appare interessante ricostruire i rapporti tra lo sport e il mondo del diritto o, se si vuole, delle regole in generale e di quelle che contrassegnano un "disciplinato" svolgimento dell'attività sportiva. Per qualsiasi sport, infatti, "disciplina" vuol dire un codice di comportamento, una raccolta di norme di carattere giuridico e tecnico. E' stato così osservato che il gioco, lo sport, attraverso l'introduzione di un sistema di regole condivise, una funzione di disciplina, svolge un ruolo di notevole importanza anche nel processo educativo. Non è un caso, d'altronde, che uno dei più grandi sociologi del Novecento, Norbert Elias, abbia inserito la diffusione e la regolamentazione dello sport moderno nel quadro della sua teoria del processo di civilizzazione. Può quindi affermarsi, senza eccessivo timore di smentite, che a prescindere dalla ricostruzione storica delle esperienze giuridiche in relazione al fenomeno ludico (1), sicuramente superata dai tempi appare l'opinione di chi riteneva che vi era "totale, intrinseca incompatibilità tra sport e diritto" (2). Dalla necessità di regolamentazione delle attività sportive e dalla connessa esigenza di autonomia normativa, tenuto conto della natura di "formazione sociale" delle Associazioni e più in generale delle organizzazioni sportive (3) è conseguita, come naturale corollario, l'analisi dei rapporti tra ordinamenti. Per quanto riguarda il nostro Paese, per descrivere in maniera sintetica i rapporti tra Stato e mondo dello sport, potrebbe risultare sufficiente sottolineare come, nello spazio temporale di circa mezzo secolo, si è passati dall'affermare che "le norme del diritto sportivo non hanno nulla a che vedere con il diritto comune" (4) al riconoscimento per il CONI, da parte del legislatore statale, del ruolo di "garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale" (5). Tuttavia, per

quello che interessa in questa sede (6), non può non evidenziarsi come l'ordinamento sportivo, dovendosi intendere con tale definizione, in linea con la Suprema Corte, una "organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale" (7), trovi il proprio riferimento in primo luogo a livello sovranazionale. Non a caso, del resto, nell'art. 2 del decreto legislativo n. 242/1999 relativo al riordino del CONI, il legislatore ha inteso affermare espressamente il collegamento tra l'ordinamento sportivo nazionale e quello internazionale facente capo al CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, richiamando tra l'altro una lontanissima pronuncia dei giudici di legittimità, laddove veniva precisato che la caratteristica saliente dell'attività sportiva è proprio quella di riferirsi ad un ordinamento che prima di essere nazionale è a carattere superstatuale, anche se diverso dall'ordinamento internazionale (8). Anche a livello comunitario, d'altronde, è stato ufficialmente affermato che compito delle organizzazioni sportive è quello di organizzare e promuovere le rispettive discipline secondo i loro obiettivi, con l'ulteriore precisazione che le stesse organizzazioni "beneficiano dell'autonomia e anche del diritto all'autorganizzazione" (9). Altrettanto innegabile, in ogni caso, appare l'ulteriore affermazione che, pur se costituisce articolazione dell'ordinamento internazionale facente capo al CIO, l'ordinamento sportivo spiega i suoi effetti nell'ambito territoriale dello Stato, con la necessità di una regolamentazione dei rapporti tra gli ordinamenti. In proposito, è stato infatti evidenziato che deve escludersi che tra l'ordinamento sportivo e quello statale possa sussistere un rapporto di indifferenza, in considerazione del fatto che l'incremento e la diffusione dell'attività sportiva sono assunti dall'ordinamento dello Stato come proprio fine di carattere generale, con una sostanziale "coincidenza di obiettivi" (10). In questa logica, pertanto,

(1) Cfr. Gualazzini, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Giuffrè, 1965.

(2) Cfr. Furno, *Note critiche in tema di giochi, scommesse ed arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1952, pp. 619 e ss.

(3) Cfr. sul punto Guarino, *Lo sport come formazione sociale di carattere sopranazionale*, in *Scritti in memoria di A. Piras*, Giuffrè, 1996.

(4) Cfr. Zauli, *Essenza del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pp. 229 e ss.

(5) Cfr. art. 7 della legge 27 luglio 2004 n. 186 di conversione del d.l. 28 maggio 2004 n. 136.

(6) Per ulteriori approfondimenti, cfr. in particolare De Silvestri, in *Aa.Vv., Diritto dello sport*, Firenze, 2004, pp. 5-16.

(7) Cfr. Cass., 11 febbraio 1978 n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, col. 862.

(8) C. sul punto Cass., 2 aprile 1963 n. 811, in *Foro it.*, 1963, I, col. 894.

(9) Cfr. Dichiarazione del Consiglio d'Europa, Nizza 7-9 dicembre 2000.

(10) Cfr. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004, p. 7.

pur se troppo spesso determinati da situazioni contingenti, possono giustificarsi gli interventi del legislatore nella materia, a dimostrazione di un concreto interesse dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, per il mondo sportivo e le regole che disciplinano tale attività.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo. — Per meglio comprendere e, soprattutto, valutare l'importanza dei temi affrontati nella decisione della Suprema Corte in esame, sempre a titolo di premessa generale appare interessante affrontare, sia pure in termini di sintesi, l'argomento che da sempre risulta centrale nella disciplina dei rapporti tra giustizia ordinaria e mondo dello sport, ossia l'autonomia ed i rapporti che intercorrono tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo. Sul punto, attesa la rilevanza del tema, numerosi sono stati i contributi di autorevole dottrina, a partire dal noto studio di Cesarini Sforza sulla pluralità degli ordinamenti⁽¹¹⁾. Partendo dunque dal concetto che quello sportivo, per la presenza degli elementi indispensabili della plurisoggettività, della normazione e dell'organizzazione, può e deve essere considerato un *ordinamento giuridico* in senso proprio, pure rilevante appare il rapporto che intercorre con l'ordinamento dello Stato. Sul punto, non potendo prescindere dall'opera fondamentale di Santi Romano, deve ricordarsi come secondo tale autore l'ordinamento che deve qualificarsi come autonomo, e come autonomo per determinazione dell'istituzione, dell'ordinamento rispetto al quale esso come autonomo, appunto, si pone, non può che essere rispetto a questo distinto; ma da questo rapporto esso stesso trae non solo legittimazione ma anche garanzia⁽¹²⁾. In guisa che, come pure è stato affermato, per l'ordinamento sportivo può parlarsi di ordinamento giuridico di settore, a carattere derivato, in quanto riconosciuto dall'ordinamento statale

in ragione della meritevolezza socio-giuridica degli scopi perseguiti e, quel che più conta, connotato da un rilevante margine di autonomia⁽¹³⁾. Tali argomentazioni, come pure era stato osservato in epoca non sospetta⁽¹⁴⁾, devono essere ancor più rimarcate oggi, laddove si assiste da un lato ad un forte arretramento della sovranità nazionale in favore dell'inserimento dello Stato nella comunità internazionale e, soprattutto, europea e dall'altro, contemporaneamente, ad una *devoluzione* di numerose materie nella competenza esclusiva delle Regioni e degli Enti locali. Sul punto, anzi, merita di essere segnalato che, proprio in relazione al nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, la materia dell'*ordinamento sportivo* risulta essere tra quelle a competenza concorrente tra Stato e Regioni. In ogni caso, per quanto attiene all'autonomia ed al riconoscimento di tale caratteristica dell'ordinamento sportivo, deve pure aggiungersi che, secondo consolidata opinione della dottrina, l'ordinamento può assumere, nei confronti di un *ordinamento separato*, tre possibili atteggiamenti: ignorarlo, riconoscerlo come ordinamento o, infine, riconoscerlo come proprio soggetto di diritto. Altrettanto indubbia, deve aggiungersi, è la considerazione che questi possibili atteggiamenti non sono e non possono considerarsi tanto rigidi da escludersi sempre vicendevolmente, potendosi ben pensare che ciascuno di essi possa di volta in volta trovare giustificazione nei confronti del medesimo organismo ("ordinamento separato"), a seconda delle sue varie manifestazioni. Così, ad esempio, può ritenersi che anche nelle ipotesi in cui tale organismo venga riconosciuto come ordinamento, oppure come soggetto dell'ordinamento generale, possa e debba esservi spazio per l'individuazione di una zona di ignoranza, ossia di assoluta "irrelevanza" di determinate norme interne per l'ordinamento dello Stato. Sul punto specifico, d'al-

(11) Cfr. Cesarini Sforza, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, col. 1381. Sul tema specifico, inoltre, v. tra gli altri l'altrettanto noto scritto di Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, pp. 1 e ss. e, da ultimo, Id., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, pp. 671 e ss.; cfr. inoltre Carnelutti, *Figure giuridiche dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1953, p. 20; Luiso, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, 1975; Alpa, *L'ordinamento sportivo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 326; Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, 2005, nonché il fondamentale volume di Caprioli, *L'autonomia normativa delle Federazioni Sportive nazionali nel diritto privato*, Jovene, 1997.

(12) Cfr. Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946, p. 33.

(13) Cfr. sul punto, tra gli altri, Quaranta, *Rapporti tra ordinamento giuridico ed ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, p. 29.

(14) Cfr. sul punto specifico Manzella, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 1 e ss.

tronde, volendo prescindere dalla distinzione dottrinarie della regolamentazione privata di rapporti ed interessi, ossia tra chi propende per la teoria *contrattualistica* e chi, viceversa, ritiene ascrivibile tale fenomeno alla teoria *normativa*, deve sottolinearsi come preliminare ad ogni aspetto sia proprio quello di delineare i confini tra l'ordinamento sportivo e quello dello Stato⁽¹⁵⁾. Dal punto di vista normativo, del resto, abbastanza espliciti appaiono i riferimenti all'autonomia dell'organizzazione sportiva nel disciplinare l'attività. L'articolo 5 della legge n. 426 del 16 febbraio 1942, relativa alla costituzione ed ordinamento del C.O.N.I., al suo terzo comma attribuiva espressamente alle Federazioni sportive il potere di emanare "regolamenti interni" contenenti "le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato". Successivamente, l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981 n. 91, ai commi primo e secondo, stabiliva che le Federazioni sportive sono rette da norme statutarie e regolamentari "sulla base del principio di democrazia interna", riconoscendo altresì alle stesse Federazioni "l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione" sotto la vigilanza del CONI. Dette norme, come da ultimo ricordate, sono state abrogate dal recente decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999 di riordino del CONI, che all'art. 15 ha previsto che le Federazioni sportive "hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato" e "svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblica di specifici aspetti di tale attività". In guisa che, stante l'ormai indiscussa natura di associazioni private delle Federazioni sportive, appare lecito affermare che le norme provenienti da tali soggetti, emanate sulla base del principio di democrazia interna, si fondano sul consenso dei soggetti appartenenti alla Federazione stessa, risultando così espressione di un potere privato e non di una potestà amministrativa.

Il vincolo di giustizia. — Prima di esaminare nel dettaglio la pronuncia della Suprema Corte, pure rilevante appare soffermarsi sul dibattito dottrinario e giurisprudenziale che, sullo specifico tema del "vincolo di giustizia", si è avuto nel

nostro Paese. Non vi è dubbio, infatti, che la delicata problematica relativa alla esigenza di *esclusività* della giustizia sportiva nella regolamentazione dei rapporti tra associati risulta centrale, o comunque essenziale, nel complessivo esame dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento sportivo. Come è stato del tutto condivisibilmente affermato, infatti, senza meccanismi di imparziale controllo tecnico, disciplinare, economico e statutario l'ordinamento sportivo non parteciperebbe della giuridicità, cioè non sarebbe un ordinamento. E, di conseguenza, per quanto riguarda il sistema complessivo della giustizia sportiva, non deve considerarsi come forma di autosospensione della giustizia comune ma, viceversa, zona di riserva originaria, concreta attuazione dell'autonomia, affidata ai congegni dell'autodichia⁽¹⁶⁾. A tale proposito, deve ricordarsi come l'argomento possa e debba essere affrontato tenuto conto dei principi dettati dalla carta costituzionale. In primo luogo, infatti, riguardata l'organizzazione sportiva nel suo complesso come "formazione sociale", non può non invocarsi l'art. 2 della Costituzione, laddove si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La circostanza che nella sua originaria formulazione la Costituzione non ha mai utilizzato il termine sport e che solo con la recente nuova formulazione dell'art. 117, come in precedenza richiamato, è stato introdotto un esplicito riferimento all'ordinamento sportivo, non può essere argomento determinante per non riconoscere come legittimo il richiamo del citato articolo 2 della Costituzione. Del resto, un ulteriore riferimento alla libertà di autogoverno può e deve rinvenirsi nella corretta lettura dell'art. 18 della stessa Costituzione, laddove si riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente. E, dunque, richiamando quanto affermato in precedenza circa la *natura* delle Federazioni sportive, come espressamente disposto anche dall'art. 15 del citato d.lgs. n. 242/1999, non può disconoscersi che, come affermato da Cesarini Sforza, se si ammette che a ciascuna comunità organizzata corrisponda un autonomo ordinamento giuridico, diventa comprensibile che gli statuti prevedano agli associati, in caso di contrasto fra loro o con l'associazione in materie

⁽¹⁵⁾ Cfr. a tale proposito, tra i primi significativi interventi giurisprudenziali, la decisione della Suprema Corte di Cassazione, 11 febbraio 1978 n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, col. 862.

⁽¹⁶⁾ Cfr. sul punto specifico Manzella, *op. cit.*, in particolare pp. 6 e 7.

regolate dalla legge di quest'ultima, di non avvalersi della giurisdizione dello Stato⁽¹⁷⁾. Del resto, proprio in virtù della ricordata natura di Associazioni private delle Federazioni sportive, il momento del tesseramento di ogni persona fisica o, ancora, il momento dell'affiliazione per ogni persona giuridica, devono essere considerati non come esplicazione di poteri pubblicistici ma come accettazione convenzionale ed adesione alle regole che gli organismi sportivi si danno⁽¹⁸⁾. Regole che, tenuto conto del criterio di *democrazia interna* e della partecipazione agli organismi direttivi di ogni Federazione anche delle componenti tecniche, con notevole allargamento della base elettorale e della rappresentatività di tutte le componenti, a maggior ragione possono definirsi *spontaneamente* e convenzionalmente condivise. Così che, una volta accettata tale impostazione, più agevole appare contestare chi ritiene che la norma relativa al "vincolo di giustizia", presente in tutti gli statuti delle Federazioni sportive, si presenta in aperto contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, laddove si riconosce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Quel che deve esaminarsi, infatti, non è tanto se il soggetto appartenente all'ordinamento sportivo possa adire l'autorità giurisdizionale dello Stato ma, viceversa, *quando* e soprattutto in relazione a *quali materie* possa ritenersi corretto ed ammissibile l'intervento di un giudice statale. Dal punto di vista ordinamentale e processuale, inoltre, la norma "vincolo di giustizia", inquadrata nell'ambito dell'associazione privatistica, può essere inquadrata come clausola contrattuale o compromesso, mediante la quale le parti hanno liberamente scelto di far risolvere ogni eventuale controversia ad un'autorità diversa da quella dello Stato, appositamente istituita nell'ambito dell'organizzazione sportiva⁽¹⁹⁾. Non appaia superfluo, a tale proposito, ricordare come, in linea generale, sui rapporti tra l'arbitrato e la Costitu-

zione, con riferimento agli articoli 25 e 102, già in sede di elaborazione della Carta fondamentale Calamandrei, in qualità di relatore sul potere giudiziario, affermò che non vi era alcun contrasto tra arbitrato e giurisdizione statale, dovendosi ritenere l'arbitrato un "*surrogato processuale*"⁽²⁰⁾. Successivamente, un altro illustre giurista affermò che non poteva ritenersi che lo Stato avesse "monopolizzato" la funzione giurisdizionale, nel senso che solo il giudice statale possa dichiarare il diritto, ben potendo i soggetti "*stabilire fuori della giurisdizione l'ordinamento nel caso concreto, dato che essi lo posero e che perciò restano liberi di riconoscerselo una volta posto*"⁽²¹⁾. La stessa Corte Costituzionale, inoltre, con una lunga ed articolata pronuncia, nel rivedere un precedente orientamento, ebbe ad affermare che doveva ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale del titolo VIII, libro IV, del codice di procedura civile in relazione agli articoli 25 e 102 della Costituzione, dovendosi escludere che l'istituto arbitrale intacchi la riserva dell'esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Ed infatti, nella circostanza i giudici della Consulta hanno chiarito che la funzione arbitrale non contraddice al principio della statualità della giurisdizione, posto dal richiamato art. 102 Cost.. Tale norma, infatti, non vieta ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse, e di ricorrere ad un mezzo, come quello dell'arbitrato, legittimato da un regolamento del diritto di azione valido nel limite in cui su questo diritto la volontà singola opera efficacemente. Il procedimento arbitrale, inoltre, non importa sottrazione delle parti al giudice naturale, in violazione dell'art. 25 Cost., perché inquadrandosi tra i procedimenti speciali pone al soggetto soltanto una alternativa con quello ordinario, affidata alla scelta delle parti⁽²²⁾. Sul punto, deve altresì ri-

(17) In termini Cesarini Sforza, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, cit., col. 1397.

(18) Cfr. sul punto Caprioli, *op. cit.*, in particolare pp. 137 e ss., nonché sul "vincolo di giustizia" in generale la decisione della Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C della F.I.G.C. del 29 gennaio 1999, in *Rivista dell'Arbitrato*, 1999, pp. 815 e ss., con nota di Arduini, *Decreto ingiuntivo e vincolo di giustizia sportiva*.

(19) Cfr. Coccia, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 605 e ss.

(20) Cfr. in proposito Calamandrei, in *Atti Assemblea Costituente, Discussioni*, II, Sc. II sezione, seduta del 12 dicembre 1946, p. 22, nonché, per la definizione riportata, dello stesso Autore, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, IV, Roma, 1951, p. 68.

(21) Il riferimento è a Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, 1959, pp. 34-39.

(22) Cfr. Corte Costituzionale, 12 febbraio 1963 n. 2, in *Giur. cost.*, 1963, pp. 20 e ss., con nota di Barile su *L'Arbitrato e la Costituzione*.

cordarsi che l'organizzazione sportiva, proprio per maggiormente garantire e salvaguardare l'autonomia dell'ordinamento, ha istituito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del CONI, approvato tra l'altro con il D.M. 28 dicembre 2000, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, organo con funzioni consultive, di conciliazione ed arbitrato, posto in posizione di *terzietà* rispetto a tutte le Federazioni sportive. A tale organismo si potrà ricorrere quando si tratti di una controversia che contrappone una Federazione sportiva nazionale, o una disciplina associata o un Ente di promozione sportiva, a uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati quando siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.

La legge n. 280 del 2003. — Pur se riferita a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, al fine di meglio chiarire l'assetto dei rapporti tra ordinamenti, i giudici di legittimità, con la sentenza in esame, hanno esplicitamente richiamato l'intervento del legislatore con il d.l. n. 220/2003, poi convertito con la legge n. 280/2003. Tale norma, può sicuramente affermarsi senza correre il rischio di enfaticizzazioni, ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso di oltre mezzo secolo che ha caratterizzato il diverso atteggiamento dello Stato nei confronti delle istituzioni sportive⁽²³⁾, peraltro contrassegnato da numerosi interventi d'urgenza e senza mai indicare in maniera compiuta i limiti, o meglio gli esatti confini, dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Appare così di particolare rilievo l'affermazione contenuta nel primo comma dell'art. 1 della legge n. 280/2003, laddove si enuncia testualmente che la Repubblica non solo riconosce ma "*favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*", individuandolo quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO. Se tale enunciazione non deve ritenersi esclusivamente di principio, deve dedursi che nel "*favorire*" l'autonomia dell'ordinamento sportivo lo Stato voglia autolimitarsi negli interventi normativi, lasciando all'organiz-

zazione sportiva nel suo complesso la libertà di determinare compiti e funzioni nello svolgimento dell'attività. A conferma di tale interpretazione, del resto, deve richiamarsi lo Statuto del CONI, come approvato con D.M. del 23 giugno 2004, che agli articoli 2 e 4 ribadisce le funzioni di "*disciplina e regolazione*" e il principio di "*autonomia sportiva*", con la precisazione che lo stesso Ente intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport "*salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica*". Al secondo comma del ricordato art. 1 della legge n. 280/2003, inoltre, viene precisato che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati "*in base al principio dell'autonomia*", con la ulteriore specificazione che sono fatti salvi i "*casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*". Per comprendere il reale significato della formulazione utilizzata dal legislatore, a dire il vero, non risulta di grande utilità nemmeno la lettura della relazione di accompagnamento al disegno di legge per la conversione del decreto, come presentato il 20 agosto 2003, laddove vengono richiamati consolidati orientamenti giurisprudenziali, in forza dei quali all'autonomia dell'ordinamento sportivo deve accompagnarsi la necessità di garantire le situazioni giuridiche soggettive ogni qualvolta l'attività sportiva assuma rilevanza nell'ordinamento statale⁽²⁴⁾. Sul punto, in ogni caso, giova segnalare che nel passaggio dall'originaria formulazione del decreto legge, laddove veniva utilizzata l'espressione "*effettiva rilevanza*", alla legge di conversione, dove l'aggettivo "*effettiva*" è stato soppresso, da taluno è stata individuata una volontà del legislatore di ridurre l'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo⁽²⁵⁾. Risulta evidente, a tale proposito, la necessità dello stesso legislatore, per rendere meno incerto il concetto di autonomia dell'ordinamento sportivo che si è espressamente dichiarato di voler

⁽²³⁾ Cfr. De Silvestri, in Aa.Vv., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, Forlì, 2004, p. 83.

⁽²⁴⁾ Cfr. in proposito Cass., 26 ottobre 1989 n. 4399, e Cass., 9 maggio 1986 nn. 3091 e 3092, tra le altre, in *Juris data*, dvd Giuffrè.

⁽²⁵⁾ Cfr. Lubrano, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva*, in Aa.Vv., *La Giustizia sportiva*, cit., p. 167.

"riconoscere e favorire", fornire qualche indicazione circa le questioni che possono ritenersi riservate alla esclusiva competenza dell'organizzazione sportiva. Questo problema sembra essere affrontato, ma certamente non risolto definitivamente, tenuto conto che l'elencazione non può considerarsi esaustiva, dall'art. 2 della stessa legge n. 280/2003, laddove è espressamente indicato che è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive". In queste materie, infatti, come previsto dallo stesso art. 2, le Società, le Associazioni, gli affiliati ed i tesserati (ossia, in buona sostanza, le persone giuridiche e le persone fisiche che fanno parte dell'ordinamento sportivo) hanno l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva dell'ordinamento sportivo.

Prima ancora di esaminare il reale significato delle indicazioni del legislatore, appare opportuno svolgere due brevissime considerazioni, sull'uso dei termini e sui destinatari della disposizione. Quanto ai termini, deve sottolinearsi che nella legge approvata vi è un riferimento alle articolazioni dell'ordinamento sportivo che, per quanto risulta, non si rinviene in nessuna ulteriore disposizione di legge in materia, tenuto conto che, in precedenza, dando luogo ad un lungo dibattito dottrinario proprio sul significato di detto termine, il riferimento è sempre stato agli organi dell'organizzazione sportiva. Sempre in relazione all'uso dei vocaboli, inoltre, deve segnalarsi che il legislatore introduce il concetto di "corretto" svolgimento delle attività sportive, in tal modo richiamando il più ampio principio di lealtà e correttezza nelle competizioni, esplicitamente mutuato dai regolamenti delle Federazioni sportive, già fatto proprio in occasione della legge n. 401/1989 in tema di frode sportiva⁽²⁶⁾, in luogo del "regolare svolgimento" pure utilizzato a proposito dei controlli sulle Società sportive, nell'art. 12 della legge n. 91/1981 come

modificato dalla successiva legge n. 586/1996. Quanto ai destinatari della disposizione contenuta nell'art. 2, in considerazione dell'elencazione fornita dal legislatore, sembra non trovare ingresso, almeno stando all'interpretazione letterale della norma, la possibilità di riferirsi anche ai terzi che, pur non risultando "formalmente" affiliati o tesserati, sono comunque in rapporto con le attività organizzate dalle Federazioni sportive e, per certi versi, risultano destinatari delle norme statutarie o regolamentari emanate da queste⁽²⁷⁾. Tornando al contenuto dell'art. 2 della più volte citata legge n. 280/2003, può dirsi che con l'uso della ricordata espressione "hanno l'onere" di adire gli organi di giustizia sportiva dell'ordinamento sportivo il legislatore più che individuare un'area di assoluta indifferenza per l'ordinamento dello Stato, abbia voluto riconoscere efficacia alla norma "vincolo di giustizia", purché operante con riferimento a tutte le questioni che non hanno rilevanza per l'ordinamento statale. In guisa che, assolutamente indiscutibile appare la possibilità di adire il giudice statale quando un provvedimento disciplinare incida su diritti soggettivi, come nel caso di una sanzione che comporti, a tempo indeterminato, l'impossibilità ad ottenere un tesseramento per uno sportivo professionista legato alla Società di appartenenza da un contratto di lavoro subordinato. Del resto, come in maniera assolutamente condivisibile è stato osservato, qualsiasi processo di rafforzamento delle autonomie, se questa era in realtà l'intenzione del legislatore con riferimento all'ordinamento sportivo, non può mai importare l'abbandono da parte dell'ordinamento dello Stato del nucleo di regole e principi fondamentali, che per il loro carattere unificante non sopportano limitazioni di alcun genere "e la cui negazione si traduce in una negazione delle funzioni e dei poteri sovrani dello Stato"⁽²⁸⁾.

I precedenti giurisprudenziali. — La pregevolissima sentenza in commento, si inserisce in un lungo ed articolato dibattito che, partendo dall'esame dei rapporti tra ordinamenti, ha visto numerosi interventi della giurisprudenza, non sempre univoci, per verificare l'esistenza di even-

⁽²⁶⁾ Cfr. sul punto Bologna, *L'illecito sportivo nella nuova normativa*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, p. 149.

⁽²⁷⁾ Cfr. sul tema le puntuali osservazioni in tema di efficacia delle norme federali nei confronti dei terzi svolte da Caprioli, *L'autonomia normativa delle Federazioni Sportive Nazionali nel diritto privato*, Jovene, 1997, pp. 92 e ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. Vidiri, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003*, in *Giust. civ.*, 2003, n. 11, II, pp. 509 e ss.

tuali materie e norme interne delle Federazioni sportive che potessero rappresentare una zona di assoluta "irrelevanza" e di conseguente indifferenza per l'ordinamento dello Stato. Tanto, ovviamente, prescindendo dalle questioni, pure affrontate in numerose occasioni, circa l'individuazione di un criterio possibilmente univoco in relazione al riparto della giurisdizione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi o, ancora, l'elencazione di materie per le quali potesse configurarsi l'assoluta indifferenza dell'ordinamento statale ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione, accantonando questioni meramente processuali come l'eventuale improcedibilità dell'azione proposta innanzi il giudice statale in presenza della ricordata clausola compromissoria o, ancora, la classificazione dei procedimenti previsti innanzi gli organi di giustizia sportiva (29). Tra le prime e più significative pronunce, deve segnalarsi quella della Suprema Corte di Cassazione che ha testualmente affermato che vi è il difetto assoluto di giurisdizione, attesa la negazione della sussistenza sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, in relazione a domande concernenti la regolarità della gara, tenuto conto della natura di regole tecniche che sono proprie dello svolgimento delle competizioni agonistiche (30). Del tutto condivisibilmente e, sia consentito aggiungere, purtroppo non sempre tenuti nella dovuta considerazione, i giudici di legittimità hanno infatti osservato che secondo l'ordinamento sportivo il risultato delle competizioni agonistiche si acquisisce mediante applicazione di norme tecniche, tra le quali rientra, appunto, quella che comporta la verifica di regolarità del punteggio, ossia la verifica di regolarità della gara operativamente affidata agli organi di giustizia sportiva. Dette regole, anche in relazione all'osservanza di esse da parte degli organi federali, non possono identificarsi in "norme di relazione" tali da far configurare diritti soggettivi e contrapposti obblighi fra i vari soggetti che sono coinvolti nell'esercizio dell'attività sportiva. Parimenti, deve escludersi la sussistenza di interessi legittimi, atteso che le stesse regole tecniche, emanate proprio per la verifica e l'acquisizione dei risultati delle competizioni, non possono ritenersi di carattere orga-

nizzatorio, e come tali riconducibili alle finalità pubbliche che le Federazioni sportive esercitano per conto del CONI. A ben guardare, simili argomentazioni, e proprio in relazione all'impugnativa di un provvedimento di una Federazione sportiva di omologazione del risultato di una gara, erano state utilizzate anche in sede di giustizia amministrativa (31), laddove era stato precisato che non appare acquistare rilevanza per l'ordinamento generale, in quanto destinato ad operare solo all'interno dello specifico settore al quale si riferisce, quel complesso di regole di carattere tecnico, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, preordinato a disciplinare il modo di essere dell'attività agonistica. I giudici amministrativi, nell'occasione, ebbero altresì a precisare che l'esame del nostro attuale sistema giuridico rivela come, in nessuna sua manifestazione, l'ordinamento generale prenda in considerazione, per attribuirle una qualche rilevanza a livello di interesse generale, la disciplina di attività ludiche, siano esse competitive o meno, in guisa che può affermarsi che vi è, in presenza di tali norme, l'indifferente giuridico, risolvendosi la valenza disciplinatrice delle relative regole esclusivamente nell'ambito del particolare settore nel quale sono destinate ad operare, in forza dell'accettazione convenzionale che di tali regole fanno i singoli organizzati. Giova aggiungere, non solo per completezza d'esposizione, che nella stessa sede di giustizia amministrativa si era pervenuti, in tempi forse considerati remoti, a conclusioni ancora più ferme. In particolare il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in maniera assolutamente inequivocabile, aveva affermato che in caso di sanzione disciplinare di natura obiettivamente sportiva e destinata ad esaurirsi in questo ristretto ambito, senza alcuna incidenza nello *status* subiettivo connesso al rapporto Federazione-affiliata, doveva escludersi che potesse esserci il sindacato del giudice amministrativo (32). Tra i giudici di merito, inoltre, merita di essere ricordata la decisione del Tribunale di Roma che, sempre in relazione al punto specifico delle competizioni sportive, ha ribadito che le norme tecniche concernenti le condizioni di regolarità delle competizioni sportive che, in quanto tali, risultano estranee ad ogni interesse

(29) Per un approfondimento sul tema, tra gli altri, si veda De Silvestri, *Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, n. 3/4, pp. 503 e ss.

(30) Cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 26 ottobre 1989 n. 4399 tra le altre, in *Giust. civ.*, 1990, pp. 709 e ss.

(31) Cfr. sul punto TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 1985 n. 1099, in *Giust. civ.*, 1986, pp. 2631 e ss.

(32) In termini TAR Lazio, sez. III, 26 agosto 1987 n. 1486, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 2155.

oggetto di attenzione da parte dell'ordinamento generale, non possono essere sottoposte alla cognizione del giudice statale⁽³³⁾. Pur tuttavia, come anche i numerosi interventi del Tribunale Amministrativo in relazione alla squadra del Catania hanno dimostrato, l'assoluta indifferenza dell'ordinamento giuridico, almeno nelle questioni tecniche e relative alla regolarità delle competizioni, non sembra opinione concorde e condivisa, così che devono segnalarsi decisioni di giudici statali che, sovvertendo posizioni di classifica hanno iscritto sodalizi sportivi a determinati campionati o, addirittura, hanno nominato commissari *ad acta* per la compilazione di calendari⁽³⁴⁾. Più di recente, infine, proprio tra le stesse parti del giudizio oggetto della sentenza in esame, sia pure dovendo risolvere il problema della giurisdizione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione⁽³⁵⁾, dopo una puntuale ricostruzione delle fonti normative che hanno regolato la materia sportiva, con riferimento al d.l. n. 220/2003, poi convertito con la più volte ricordata legge n. 280/2003, hanno evidenziato che la tutela delineata dal legislatore fa riferimento a quattro situazioni. In particolare, nella prima stanno le questioni che "hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l'art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato". Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle Federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione, secondo gli stessi giudici di legittimità, conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato, come peraltro già rilevato dalla

stessa Suprema Corte. Ancora, proseguendo nell'analisi del dato normativo, nella richiamata pronuncia a Sezioni Unite i giudici di legittimità hanno individuato una seconda situazione, nella quale ricomprendere "le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo". Anche in questo caso, come delineato dal legislatore, si configura una condizione di "non rilevanza" per l'ordinamento statale. In guisa che, sottolinea la Suprema Corte, queste prime due situazioni restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale. Di diversa rilevanza per l'ordinamento statale, viceversa, appaiono le ulteriori due situazioni individuate dalla Suprema Corte. In primo luogo, infatti, va evidenziata quella che comprende l'attività che le Federazioni Sportive Nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO, l'oggetto delle quali "è costituito dall'attività provvedimentale delle Federazioni, in ordine alla quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, vi è la sottoposizione alla giurisdizione esclusiva del G.A.". Da ultimo, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, per le quali, "esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario". La conclusione alla quale pervengono i giudici di legittimità, pertanto, è che, escluse le questioni individuate nelle prime due situazioni, per le quali vi è indifferenza dell'ordinamento statale, la giurisdizione si determina in relazione all'eventuale impugnazione di atti del CONI o delle Federazioni sportive da considerare come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento dello Stato. In questi casi, infatti, si rinviene la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando viceversa esclusa tutte le volte che non vi sono atti che abbiano formato oggetto d'impugnazione. Analogamente, per diversi profili, pure di notevole importanza appare

⁽³³⁾ Cfr. Tribunale Roma, 20 settembre 1996, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 546.

⁽³⁴⁾ Per una ampia casistica in particolare De Silvestri, *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 370 e ss. ed *ivi* le note a corredo.

⁽³⁵⁾ Cfr. Cass. Sez. Un., 23 marzo 2004 n. 5775, in *Diritto e Giustizia*, supplemento al n. 35 del 2.10.2004, e in *Giust. civ.*, 2005, 6, con nota di Vidiri, *Le controversie sportive e il riparto della giurisdizione*, nonché, da ultimo, ne *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2005, 2, parte I, ed *ivi* note di commento di Basile e Tassone.

una decisione che, nello stesso periodo, risulta adottata dal Consiglio di Stato ⁽³⁶⁾. In questo caso, di particolare pregio appare la disamina della volontà del legislatore del 2003, soprattutto in relazione ai rapporti tra ordinamenti. In primo luogo, nell'analizzare il dato normativo alla luce delle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto legge, i giudici amministrativi hanno rilevato che il non considerare indifferenti per l'ordinamento statale le controversie relative all'affiliazione delle Società ed ai provvedimenti di ammissione ai campionati costituisce un chiaro indice della volontà del legislatore di individuare nei relativi provvedimenti la natura di atti amministrativi, "attraverso i quali le Federazioni sportive esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI". Particolarmente approfondita, inoltre, appare l'analisi del complessivo sistema della giustizia sportiva. Con riferimento alla disposizione contenuta all'art. 3 della legge n. 280/2003, circa il previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva, il massimo organo della giustizia amministrativa ha infatti esaminato le funzioni e la natura dei provvedimenti adottati dai singoli organi della giustizia sportiva, a partire da quelli all'interno delle singole Federazioni per arrivare alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI ⁽³⁷⁾. La conclusione alla quale sono pervenuti i giudici amministrativi è la sostanziale natura "endoprocedimentale" di tutto l'iter dei ricorsi innanzi gli organi della giustizia sportiva. In particolare, viene sottolineato nella sentenza, la conseguenza di una tale qualificazione è costituita anche dalla indisponibilità della *res litigiosa* e dalla impossibilità di devolvere ad arbitri controversie relative ad atti, quali ad esempio quelli relativi all'ammissione ad un determinato campionato, posti in essere perseguendo finalità di interesse pubblico. In guisa che, precisano gli stessi giudici, "la decisione della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ul-

timo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di procedimento amministrativo, benché emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale". La conseguenza di quanto affermato dal Consiglio di Stato, dal punto di vista processuale, è costituita dal fatto che la qualificazione di una decisione della Camera Arbitrale come provvedimento amministrativo e non come lodo arbitrale comporterà la piena sindacabilità dei provvedimenti da parte del giudice amministrativo, non vigendo pertanto "la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.". Proprio a tale proposito, va però segnalato che anche prima dell'ennesima "estate calda" del calcio italiano ⁽³⁸⁾, il TAR del Lazio, in aperto e consapevole dissenso con l'impostazione del Consiglio di Stato, con alcune importanti e recenti decisioni, nell'esaminare la natura delle decisioni della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI, ritenute veri e propri lodi *irrituali*, si è soffermato sul complessivo sistema dei rapporti tra ordinamenti, evidenziando come, sulla base del recente intervento del legislatore, debba escludersi che possa consentirsi una sovrapposizione dell'ordinamento statale su quello di settore. In particolare, i giudici amministrativi di primo grado hanno affermato che il sistema delineato dal legislatore, con l'esplicito riconoscimento delle clausole compromissorie, appare pienamente conforme al dettato costituzionale, tenuto conto che le stesse norme che impongono ai soggetti appartenenti all'ordinamento federale di adire la procedura arbitrale o, comunque, di accettare le decisioni degli organi di giustizia sportiva discendono dal contratto associativo, nell'ambito di un ordinamento ad appartenenza volontaria ⁽³⁹⁾.

La decisione in esame. — Ricostruito, sia pure in termini di estrema sintesi, come sopra riportato, lo stato dei rapporti tra ordinamenti e, nello specifico, il dibattito che ha accompagnato negli anni la norma "vincolo di giustizia" contenuta negli statuti delle Federazioni sportive, ri-

⁽³⁶⁾ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 9 luglio 2004 n. 5025, in *Diritto e Giustizia*, supplemento al n. 35 del 2.10.2004, nonché ne *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2005, 2, parte I.

⁽³⁷⁾ Cfr. per una disamina del sistema in generale, tra gli altri, Pelosi, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in Aa.Vv., *Lo sport e il diritto*, Jovene, 2004, pp. 235 e ss.

⁽³⁸⁾ Sia consentito, a tale proposito, rinviare a Giacomardo, *1 Tar...tecipanti al campionato*, in *Diritto e Giustizia*, n. 36 dell'8.10.2005, inserto speciale.

⁽³⁹⁾ Cfr. in particolare TAR Lazio, sentenza 7 aprile 2005 n. 2571, in *Diritto e Giustizia*, quotidiano on line ed. Giuffrè del 23.4.2005 e, ancora, TAR Lazio, sentenza 31 maggio 2005 n. 4284 e 3 giugno 2005 n. 4362, in *Diritto e Giustizia*, cit., del 14.6.2005.

sulta agevole evidenziare come di particolare efficacia, oltre che condivisibili, appaiano le argomentazioni della Suprema Corte nella concreta fattispecie. In primo luogo, a confutazione delle doglianze contenute nel primo motivo del ricorso, circa la natura di "generico impegno" a rispettare le pronunce adottate nell'ambito della Federazione, contenuto nello statuto della FIGC, i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo il quale, l'accertamento della volontà negoziale delle parti, valevole anche per l'interpretazione delle clausole statutarie e, segnatamente, della clausola compromissoria, deve essere riservato al giudice di merito, traducendosi in una indagine di fatto censurabile in sede di legittimità solo in ipotesi di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuali ex artt. 1362 e ss. c.c.. Nello specifico, prosegue la Suprema Corte, le censure mosse alla norma contenuta nello statuto della FIGC circa l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti e delle decisioni adottate dalla stessa Federazione sportiva, appaiono infondate. Ed infatti, richiamata la natura negoziale del cosiddetto "vincolo di giustizia", come pure già in precedenza affermato dagli stessi giudici di legittimità⁽⁴⁰⁾, e sottolineata la fondamentale importanza della stessa norma per garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la gestione degli interessi settoriali, la Suprema Corte evidenzia l'ormai indiscutibile "dimensione privatistica della giustizia sportiva" e quindi l'origine "contrattuale e non autoritativa dell'accettazione dei regolamenti federali, quale portato di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva". La conseguenza logica di tale adesione spontanea e non autoritativa, secondo quanto condivisibilmente affermato nella stessa sentenza, è che la rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale si fonda sul consenso delle parti, le quali "aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia". A tale proposito, a rafforzare ulteriormente le condivisibili argomentazioni della Suprema Corte deve anzi precisarsi che più che "aderire" agli statuti federali, i soggetti — siano essi persone fisiche o persone giuridiche — appartenenti alle Federazioni sportive contribuiscono in prima persona alla redazione ed all'approvazione degli statuti, tenuto conto che detto documento, fondamentale per la vita di ogni singola Federazione, viene approvato

e modificato proprio ed esclusivamente dall'Assemblea degli associati. E, dunque, per rimanere al caso concreto della FIGC, come oggetto dell'esame dei giudici di legittimità, se le Società ed i tesserati riuniti nell'assemblea, unico organo deliberativo in materia statutaria, avessero voluto modificare o persino eliminare la norma "vincolo di giustizia" nell'ambito alla sovranità riconosciuta all'assemblea lo avrebbero potuto liberamente fare. Ma se, viceversa, così non è stato, vuol dire che tale norma, al pari di tutte quelle contenute nello Statuto, è frutto non solo di una generica "adesione" ma di un esplicito consenso, manifestato con l'apposito voto nel corso della relativa assemblea. In questo contesto, pertanto, ancor più apprezzabile appare la motivazione dei giudici di legittimità che in relazione a presunti profili di illegittimità costituzionale della norma "vincolo di giustizia" in relazione agli articoli 24 e 102 della Costituzione hanno ritenuto manifestamente infondata la questione. Ed infatti, come condivisibilmente ha sottolineato nella circostanza la Suprema Corte, premesso che il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nella norma costituzionale dell'art. 18 della Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, e nell'art. 2 della stessa Carta fondamentale, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, va sottolineato come la norma "vincolo di giustizia" non comporti rinuncia a qualunque tutela, tenuto conto che "l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma appunto dell'arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita". Sempre in proposito, proseguono i giudici di legittimità, va ricordato come l'istituto arbitrale, ove costituisca un atto derivante dalla libera volontà delle parti — come pare potersi affermare nel caso della norma statutaria della FIGC —, in caso di arbitrato irrituale "non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione". Sul punto specifico, sia consentito aggiungere che merita di essere segnalato, quale curiosità storica, che il primo riconoscimento dell'arbitrato irrituale come fenomeno giuridicamente ammissibile sarebbe rinvenibile in una sentenza della Cassazione di Torino del 1904, laddove si affermava che l'obbligazione assunta da due imprenditori di deferire le loro controver-

(40) Cfr. Cass., 9 aprile 1993 n. 4351, in *Juris data*, cit., come richiamata nella decisione in commento.

sie a terzi, senza l'osservanza delle forme di rito, non dava luogo a giudizio arbitrale né era sottoposta alla regola del compromesso arbitrale, ma dava luogo, in caso di inadempimento, ad una comune responsabilità per inadempimento contrattuale⁽⁴¹⁾. La sentenza in commento, infine, si segnala per la disamina del recente e già in precedenza richiamato intervento legislativo con la legge n. 280/2003, all'esito della quale viene sottolineato in maniera perentoria che "appare meno plausibile la tradizionale opinione che circoscriveva l'ambito del vincolo di giustizia ai soli diritti soggettivi disponibili, dovendosi precisare, alla luce del nuovo dato normativo, che tale limitazione opera oggi solo con riferimento alla riserva di giustizia sportiva".

Conclusioni. — Prima di (tentare di) pervenire ad una pur breve conclusione, per completezza espositiva risulta necessario segnalare che la norma dello Statuto della FIGC, come presa in esame dalla decisione in commento, nel tentativo di evitare, per quanto possibile, il ricorso da parte degli associati ai giudici statali, è stata ulteriormente modificata. Nella sua attuale formulazione, infatti, l'art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, oltre ad inserire un riferimento a tutti i soggetti che svolgono attività comunque rilevanti per l'ordinamento federale — con inclusione, dunque, tra i destinatari di soggetti non direttamente tesserati o affiliati — prevede espressamente che tutti i soggetti "accettano" la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti adottati, con previsione di applicazione delle sanzioni previste ed indicate nell'art. 11-bis del Codice di Giustizia sportiva della stessa Federazione in caso di violazione della stessa clausola statutaria. Tale previsione, pur non mancando voci dissenzienti al riguardo⁽⁴²⁾,

appare tuttora rispettosa dei precetti costituzionali e sicuramente conforme alla natura ed alla vita interna delle Federazioni sportive, improntata ad ampia autonomia privatistica ed abilitata a gestire, anche sulla base di una normativa interna, "i rapporti con i propri associati ed anche a rimettere, attraverso clausole compromissorie, la soluzione delle relative controversie a terzi che non siano organi dell'associazione stessa"⁽⁴³⁾. Del resto, come era già stato condivisibilmente affermato, la clausola che impone l'obbligo di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva interni alle Federazioni oltre che costituire una modalità indispensabile per il corretto esercizio del potere disciplinare sportivo, affermando l'esclusività della giurisdizione sportiva mira a garantire, in definitiva, l'esclusività dello stesso ordinamento⁽⁴⁴⁾. Del resto, richiamando quanto affermato in precedenza circa la scelta degli associati, in sede assembleare, di approvare e mantenere fermo, nel corso degli anni, il descritto "vincolo di giustizia", consente di poter affermare che la stessa norma, con le sue implicazioni anche di tipo sanzionatorio, costituisce la forma più evidente di dovere di fedeltà ed ai fini del gruppo nell'ambito dell'associazione⁽⁴⁵⁾. Tuttavia, non sfuggirà nemmeno a chi ritiene che l'autonomia dell'ordinamento sportivo ed il complessivo sistema di giustizia vada tutelato, che proprio per il massiccio ricorso ai giudici statali verificatosi negli ultimi anni, è sempre più avvertita la necessità di garantire la terzietà degli stessi organi di giustizia sportiva, al fine di assicurare non solo la necessaria autonomia ed indipendenza dai centri decisionali dell'organizzazione sportiva ma, soprattutto, l'applicazione dei principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare l'attività sportiva.

⁽⁴¹⁾ Cfr. in proposito Cassazione Torino, 27 dicembre 1904, in *Riv. dir. comm.*, 1905, II, p. 45.

⁽⁴²⁾ Cfr. Lubrano, *Il Tar Lazio segna la fine del vincolo di giustizia*, commento all'ordinanza del TAR Lazio del 21 aprile 2005 n. 2244, in *Rivista di Diritto ed economia dello Sport*, 2005, vol. I, 2, pp. 21 e ss.

⁽⁴³⁾ Cfr. Vidiri, *Le controversie sportive e il riparto della giurisdizione*, cit.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. Caprioli, *L'autonomia normativa delle Federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, cit., pp. 133 e 137.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Rescigno, *Gruppi sociali e lealtà*, ora in *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, vol. I, Padova, 1987, pp. 79-80 ove, come richiamato da Caprioli, *ult. cit.*, viene messa in risalto la relazione esistente tra la fedeltà al gruppo e il rifiuto della giustizia ordinaria.